



Regolamento sulle modalità di rappresentanza del partito liberaldemocratico a livello locale

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. Ai sensi dell'art.25, comma 3, trattino 9, dello Statuto del partito liberaldemocratico, il presente regolamento disciplina le modalità di rappresentanza del partito liberaldemocratico a livello locale.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. per “partito” il “partito liberaldemocratico”;
 - b. per “rappresentanza a livello locale”, gli organi, monocratici o collegiali a seconda dei casi, che rappresenteranno il partito fino alla conclusione dei congressi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei congressi provinciali, che saranno convocati per l'elezione dei segretari e delle direzioni regionali, dei segretari e delle direzioni delle province autonome di Trento e Bolzano, dei segretari e delle direzioni provinciali;
 - c. per “iscritti al partito” coloro che risultano regolarmente iscritti al partito entro e non oltre il decimo giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento;
 - d. per “iscritti all'estero”, coloro che sono iscritti all'AIRE e risultano regolarmente iscritti al partito entro e non oltre il decimo giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento;
 - e. per “associazioni” le associazioni Libdem, Orizzonti liberali, Liberalforum e NOS.
 - f. per “comitato per il congresso”, il comitato per il congresso del partito liberaldemocratico, di cui all'art. 25 dello Statuto.

Art. 2. Comitati transitori per la rappresentanza del partito nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

1. In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, il comitato per il congresso nomina un “comitato transitorio per la rappresentanza del partito nella regione...o nella provincia autonoma...”, di seguito denominato “comitato transitorio”.
2. Del comitato transitorio fanno parte di diritto i coordinatori regionali e provinciali delle associazioni, in carica nelle rispettive associazioni alla data dell'8 marzo 2025, a condizione che essi risultino regolarmente iscritti al partito entro, e non oltre, il quinto giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento. La comunicazione dei nominativi dei coordinatori deve essere fatta al comitato per il congresso entro, e non oltre, il settimo giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nelle regioni e nelle province autonome, nelle quali non abbiano un coordinatore in carica all'8 marzo 2025, o lo stesso non si sia iscritto al partito nei termini di cui al comma 2 che precede, le



associazioni possono designare un proprio rappresentante nel “comitato transitorio”, con comunicazione fatta al comitato per il congresso entro, e non oltre, il settimo giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento. La persona designata deve risiedere nella regione o nella provincia autonoma in questione, o dimostrare di svolgere ivi la propria attività prevalente.

4. Nei casi di mancata comunicazione di cui ai commi 2 e 3 da parte di una o più delle associazioni, il comitato transitorio sarà composto dai coordinatori e dei designati delle associazioni che hanno provveduto nei termini indicati alla comunicazione suddetta. Nel caso in cui la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 sia stata fatta da una sola associazione, le funzioni di rappresentanza del partito nella regione o nella provincia autonoma sono assunte da un coordinatore regionale o provinciale.

5. Ricevute le comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 che precedono, il comitato per il congresso provvede tempestivamente alla nomina dei comitati transitori o, nei casi di cui al comma 4 che precede, del coordinatore regionale e della provincia autonoma. Il comitato per il congresso può disporre le nomine in forma simultanea o progressiva, anche in ragione delle comunicazioni ricevute dalle associazioni per ciascuna regione o provincia autonoma.

6. Con l'atto di nomina, i comitati transitori e, nei casi del comma 4, il coordinatore regionale o della provincia autonoma, entrano nella pienezza delle loro funzioni.

7. Nel corso della prima seduta, convocata tempestivamente dal componente più anziano e dallo stesso presieduta, i comitati transitori eleggono a maggioranza il proprio coordinatore.

Art. 3. Le funzioni dei comitati transitori

1. I comitati transitori dispongono di piena autonomia nell'organizzazione dei propri lavori.
2. I comitati transitori rappresentano il partito nelle regioni e nelle province autonome e ne utilizzano il logo.
3. I comitati transitori:
 - a. organizzano iniziative nei territori di riferimento, in diretta connessione con il comitato per il congresso e nel coordinamento con i comitati transitori delle altre regioni o province autonome;
 - b. curano il tesseramento;
 - c. prestano supporto al comitato per il congresso per l'organizzazione dei congressi delle regioni e delle province autonome previsti dall'art. 25, comma 5, dello Statuto;
 - d. ricevono periodicamente dal comitato per il congresso informazioni circa l'elenco degli iscritti nel relativo territorio di pertinenza;
 - e. per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, si avvalgono del supporto delle rappresentanze provinciali del partito;



- f. dirigono il partito in via transitoria fino allo svolgimento dei congressi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per l'elezione del segretario e della direzione regionale e del segretario e della direzione delle province autonome di Trento e Bolzano, da convocarsi tra luglio e settembre 2025.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano al coordinatore regionale o della provincia autonoma, nei casi di cui all'art. 2, comma 4, che precede.

Art.4. Comitato transitorio per la rappresentanza del partito all'estero

1. Al comitato transitorio per la rappresentanza del partito all'estero, di seguito denominato "comitato transitorio estero" si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2 e 3 che precedono.

Art.5 Comitati transitori per la rappresentanza del partito nelle province.

1. In ciascuna provincia, raggiunto il numero di almeno 10 iscritti. il comitato per il congresso nomina un "comitato transitorio per la rappresentanza del partito nella provincia", di seguito denominato "comitato transitorio provinciale".
2. Del comitato transitorio fanno parte di diritto i coordinatori provinciali delle associazioni, in carica nelle rispettive associazioni alla data dell'8 marzo 2025, a condizione che essi risultino regolarmente iscritti al partito entro, e non oltre, il quinto giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento. La comunicazione dei nominativi dei coordinatori deve essere fatta al comitato per il congresso entro, e non oltre, il settimo giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nei casi di mancata comunicazione di cui al comma 2 che precede da parte di una o più delle associazioni, il comitato transitorio sarà composto dai coordinatori delle associazioni che hanno provveduto nei termini indicati alla comunicazione suddetta. Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 2 sia stata fatta da una sola associazione, le funzioni di rappresentanza del partito nella provincia sono assunte da un coordinatore provinciale transitorio, in tale caso, le altre associazioni, di intesa tra loro, possono indicare un vicecoordinatore e comunicarne tempestivamente il nominativo al coordinatore provinciale.
4. Ricevute le comunicazioni di cui al comma 2 che precede, il comitato per il congresso provvede tempestivamente alla nomina dei comitati transitori provinciali o, nel caso di cui al comma 3 che precede, del coordinatore provinciale transitorio. Il comitato per il congresso può disporre le nomine in forma simultanea o progressiva, anche in ragione delle comunicazioni ricevute dalle associazioni per ciascuna provincia.



5. Con l'atto di nomina, i comitati transitori provinciali e, nei casi del comma 3, il coordinatore provinciale transitorio entrano nella pienezza delle loro funzioni.
6. Nel corso della prima seduta, convocata tempestivamente dal componente più anziano e dallo stesso presieduta, i comitati transitori provinciali eleggono a maggioranza il proprio coordinatore.

Art. 6 Le funzioni dei comitati transitori provinciali.

1. I comitati transitori provinciali dispongono di piena autonomia nell'organizzazione dei propri lavori.
2. I comitati transitori provinciali rappresentano il partito nelle province e ne utilizzano il logo.
3. I comitati transitori provinciali:
 - a. definiscono l'organizzazione transitoria nel partito nel territorio di propria pertinenza;
 - b. organizzano iniziative nei territori di riferimento, in diretto raccordo con il comitato transitorio della regione di appartenenza e in coordinamento con gli altri coordinamenti transitori provinciali della regione medesima;
 - c. curano il tesseramento;
 - d. dirigono il partito in via transitoria fino allo svolgimento dei congressi provinciali per l'elezione del segretario e della direzione regionale e del segretario e della direzione provinciale, da convocarsi tra luglio e settembre 2025.
4. Nei casi, di cui all'art.5, comma 3, che precede, le disposizioni del presente articolo si applicano al coordinatore provinciale transitorio.

Art. 7 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua pubblicazione sul sito del partito.